



# CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica  
<https://rivista.camminodiritto.it>



## I "DRONI" AL VAGLIO DELLA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS (CNIL)

*In data 27 aprile 2023 la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) ha espresso il proprio parere circa l'utilizzo dei "droni" ai fini di pubblica sicurezza. Sebbene la legge consenta l'impiego di questa tecnologia, è necessario apprestare tutela ai diritti e alla libertà fondamentali dei cittadini. L'utilizzo di droni, infatti, implica, quasi necessariamente, una "cattura" involontaria di immagini. Da qui l'esigenza di apprestare tutela sia alla riservatezza delle persone.*

di **La Redazione, Camilla Della Giustina**  
IUS/21 - DIRITTO PUBBLICO COMPARATO  
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile  
**Alessio Giaquinto**

Publicato, Sabato 6 Maggio 2023

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), l'autorità indipendente francese per la protezione dei dati, si è pronunciata sul decreto relativo all'implementazione delle telecamere installate sui droni dati in dotazione alle forze di pubblica sicurezza francesi. Nonostante le forze dell'ordine possano fare ricorso a questi sistemi a pilotaggio remoto è necessario che siano rispettate determinate prescrizioni.

La particolarità di questi sistemi a pilotaggio remoto (i droni), appunto, è quello non solo di circolare nei cieli senza nessuno a bordo ma anche di essere dotati di telecamere ad alta risoluzione. Da qui la possibilità di carpire e conservare immagini e suoni.

Le condizioni alle quali la polizia nazionale e i servizi di gendarmeria, le dogane e l'esercito possono utilizzare le telecamere aeree per acquisire, registrare e trasmettere immagini sono stabilite nel codice di sicurezza interno (CSI). Alla luce di questo, la CNIL si è pronunciata due volte (a gennaio e luglio 2021) su queste nuove disposizioni legali e, in questa occasione, ha chiesto una rigorosa supervisione dell'uso dei droni visti i rischi di violazione delle libertà pubbliche e della privacy individuale.

In forza di quanto prescritto dal decreto n. 2023-027 del 19 aprile 2023 ("Décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 relatif à la mise en œuvre de traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative") le forze dell'ordine possono essere autorizzate a utilizzare telecamere aeree per:

Prevenzione atti di terrorismo. Svolgere operazioni di soccorso o salvataggio di persone. Garantire la sicurezza degli assembramenti di persone su strade pubbliche o in luoghi aperti al pubblico (es. manifestazioni). Fornire supporto al personale di terra nel mantenere o ripristinare l'ordine pubblico quando vi siano assembramenti suscettibili di turbare l'ordine pubblico. Al fine di evitare una eccessiva compressione delle libertà individuali, proprio a causa della pervasiva tecnologia di cui sono dotati i droni, il legislatore ha previsto:

Il numero massimo di droni che possono essere autorizzati in ciascun reparto. La necessità di autorizzazione, scritta e motivata da parte del rappresentante dello Stato presso il dipartimento o, a Parigi, del prefetto di polizia, il ricorso ai droni. Lo scopo di questa autorizzazione è quello di definire l'obiettivo perseguito nonché di delimitare l'area geografica nella quale i droni verranno impiegati. Il numero massimo di telecamere che possono registrare contemporaneamente. Ulteriori prescrizioni sono da riferire alla captazione di immagini e di suoni. È stato stabilito che le telecamere aeree non possono né catturare il suono né includere l'elaborazione automatica del riconoscimento facciale

delle persone riprese. A ciò si aggiunga che tali dispositivi non possono effettuare alcuna elaborazione automatizzata dei dati acquisiti. Infine, le immagini catturate dal drone vengono conservate per un tempo limitato, precisamente sette giorni dal termine dell'attivazione del sistema. Questa regola patisce un'eccezione, cioè, l'impiego di queste informazioni nell'ambito di procedimenti legali, amministrativi o disciplinari.

Infine, attraverso i droni non è possibile carpire immagini dell'interno delle abitazioni o dei loro ingressi, se non in circostanze eccezionali strettamente connesse all'intervento delle forze pubbliche.

Di recente, la CNIL ha espresso la propria posizione in relazione alle prescrizioni contenute nel decreto n. 2023-027 del 19 aprile 2023.

In primo luogo la CNIL evidenzia come la diversità ed eterogeneità delle situazioni operative con cui si confrontano le forze dell'ordine non ha consentito di definire, nella bozza di decreto, criteri esaustivi, chiari e determinati delle ipotesi che potrebbero ammettere la registrazione, l'elaborazione o trasmissione, in tempo reale, delle immagini captate. Sebbene vi sia questa oggettiva difficoltà, questi dettagli svolgono un ruolo cruciale. Essi, infatti, devono essere chiari, precisi e ben definiti per essere poi comunicati agli utilizzatori dei droni. Ciò risulterebbe essere conforme a quella che è stata definita come la “doctrine d'emploi”. In altri termini, le forze dell'ordine devono essere rese edotte circa i limiti di utilizzazione dei droni.

A questo si aggiunge l'esigenza che il Ministero dell'Interno rilasci un'informazione, a disposizione della collettività, relativa all'impiego dell'uso di questi velivoli a pilotaggio remoto. Le persone devono essere altresì informate che l'uso di droni è stato autorizzato nell'ambito di un particolare intervento o per perseguire un determinato obiettivo. Dette informazioni possono essere rilasciate con ogni mezzo idoneo, salvo che l'urgenza, le finalità perseguite o le condizioni dell'operazione non lo consentano. Infine, per la CNIL è necessario che detta informazione specifichi anche il luogo soggetto alla videosorveglianza dei droni come, ad esempio, il monitoraggio di una piazza durante lo svolgimento di una manifestazione pubblica.

## Note e riferimenti bibliografici

---

---

\* Il simbolo {https/URL} sostituisce i link visualizzabili sulla pagina:  
<https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=9583>